

**DELIBERAZIONE 3 FEBBRAIO 2026
17/2026/R/GAS**

**RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1789
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1372^a riunione del 3 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789);
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo (di seguito: regolamento 2017/459 o regolamento CAM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 28 aprile 2006;
- i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 20 maggio 2020 (di seguito: Decreto Transmed e Decreto Greenstream);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, 168/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 333/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 552/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 36/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 242/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 892/2017/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 245/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 308/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 324/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 324/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2023, 421/2023/R/gas;
- il Codice di Rete dell'impresa maggiore di trasporto, come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 164/00, l'Autorità è investita in via generale di funzioni di regolazione in tema di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, anche con riferimento ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e con terminali di rigassificazione;
- con la deliberazione 137/02, l'Autorità ha adottato disposizioni relative all'adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete;
- il regolamento 2017/459 (regolamento CAM) prevede che nei punti di interconnessione tra paesi dell'Unione europea siano applicate le stesse tempistiche e procedure di conferimento della capacità ivi previste;
- in particolare, l'articolo 8 del regolamento CAM prevede che:
 - (comma 1) la capacità sia allocata mediante aste;
 - (comma 2) sia utilizzata la stessa tipologia d'asta con le medesime tempistiche per i diversi punti;
 - (comma 3) il calendario delle aste segua un ordine logico secondo il quale i prodotti che coprono la capacità annua sono offerti per primi seguiti dal prodotto con capacità di durata immediatamente inferiore;
- il medesimo regolamento, infine, prevede (articolo 2, comma 4) che le disposizioni sopra descritte possano non essere applicate in casi specifici previsti dalla procedura di capacità incrementale di cui al successivo Capo V e nei punti (articolo 2, comma 5) dove è utilizzato un metodo di allocazione implicita della capacità;
- l'Autorità, con la deliberazione 137/2014/R/gas, ha modificato la deliberazione 137/02 prevedendo che la capacità disponibile in tutti i punti di entrata interconnessi con l'estero sia conferita tramite aste trasparenti e non discriminatorie, secondo le modalità e le tempistiche imposte dal regolamento CAM, decidendo autonomamente di estendere anche ai punti di entrata interconnessi con paesi non appartenenti all'Unione europea la maggior parte delle disposizioni di tale regolamento;
- tuttavia, alcuni utenti attivi nei punti di entrata di Mazara del Vallo e Gela hanno rappresentato all'Autorità alcune criticità consistenti nella difficoltà a coordinare con le procedure di assegnazione della capacità annuale previste dal regolamento CAM (di seguito anche: asta standard) la stipula o la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento con i paesi terzi interconnessi, non appartenenti all'Unione europea;

- i punti di Mazara del Vallo e Gela, infatti, non rappresentano dei collegamenti con mercati del gas liberalizzati e caratterizzati da logiche concorrenziali come quelli europei. I diritti di trasporto sui gasdotti che interessano i suddetti punti, pertanto, sono in genere attribuiti per volumi e durate corrispondenti ai contratti di approvvigionamento sottostanti e non attraverso meccanismi di allocazione delle capacità coerenti con il regolamento 2017/459. In particolare, si tratta di infrastrutture costituite da gasdotti di lunga distanza, direttamente collegati ai giacimenti di gas, che svolgono un ruolo significativo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Italia e quindi dell'UE;
- pertanto, con la deliberazione 324/2021/R/gas, l'Autorità, dopo consultazione pubblica degli operatori interessati, ha introdotto un ulteriore meccanismo di assegnazione della capacità (in aggiunta a quello già previsto anche per tutti gli altri punti di interconnessione) per tener conto delle specificità dei punti di Mazara del Vallo e Gela e garantire la flessibilità necessaria per l'acquisizione di capacità in entrata nel sistema nazionale da paesi che non seguono le logiche di mercato europee;
- in particolare, con la sopra richiamata deliberazione 324/2021/R/gas, l'Autorità ha ulteriormente modificato la deliberazione 137/02 prevedendo, al comma 9bis.2, per i soli punti di Mazara del Vallo e Gela, la possibilità per l'impresa maggiore di trasporto di conferire la capacità per il servizio di trasporto continuo di tipo annuale, ancora disponibile in esito alle relative aste, anche ad anno termico avviato secondo l'ordine temporale di richiesta, secondo modalità declinate nel Codice di Rete (c.d. meccanismo *First Come First Served*). In tale caso, l'utente è comunque tenuto a versare all'impresa maggiore di trasporto lo stesso ammontare che sarebbe stato corrisposto in caso di assegnazione del prodotto annuale di capacità nelle aste di conferimento annuale;
- le modalità declinate nel Codice di Rete relative al conferimento di capacità secondo l'ordine temporale di richiesta, di cui al precedente punto, prevedono che presso i punti di Mazara del Vallo e Gela, Snam Rete Gas determini e pubblichi sul proprio sito internet:
 - i. entro il primo giorno lavorativo del mese di settembre, la capacità di trasporto che sarà oggetto di conferimento per l'Anno Termico successivo;
 - ii. entro il primo giorno lavorativo di ciascun mese, la capacità di trasporto che sarà oggetto di conferimento per l'Anno Termico in corso;
- con la deliberazione 324/2021/R/gas, infine, l'Autorità ha evidenziato che la flessibilità nelle modalità di conferimento della capacità annuale per i punti di Mazara del Vallo e Gela non rappresenta un ostacolo alla concorrenza, ma, al contrario, favorisce condizioni di economicità per le forniture di gas: per questi punti, infatti, l'asta svolge una funzione residuale, in quanto l'accesso alla capacità è subordinato al possesso dei contratti di importazione conclusi con i paesi produttori di gas e con i sistemi di trasporto a monte.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 70 del regolamento (UE) 2024/1789 prevede che gli atti implementativi o delegati adottati dalla Commissione europea sotto forma di codici di rete e di orientamenti, ai sensi del medesimo regolamento, trovino applicazione non solo a tutti i punti di interconnessione all'interno dell'Unione europea ma anche, a decorrere dal 5 agosto 2026, ai punti di entrata e di uscita da e verso paesi terzi; inoltre, ai sensi del comma 2 di detto articolo, i medesimi codici di rete europei e gli orientamenti: a) stabiliscono solo il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del regolamento; b) tengono, comunque, conto, ove opportuno, delle specificità regionali; c) non vanno, in ogni caso, al di là di quanto è necessario allo scopo di cui alla precedente lettera a);
- l'articolo 70, comma 3, del medesimo regolamento prevede che, fino al 5 febbraio 2026, le autorità di regolazione nazionali possano richiedere alla Commissione europea una deroga all'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti di cui sopra, per i punti di entrata e di uscita da e verso paesi terzi, dimostrando:
 - a) l'impossibilità di attuazione efficace delle specifiche disposizioni nei punti interessati;
 - b) indicando le cause tecniche o regolatorie e le misure adottate per superarle, e
 - c) attestando che la deroga, limitata nel contenuto e nel tempo, non pregiudichi il funzionamento del mercato interno del gas naturale né la sicurezza degli approvvigionamenti;
- nel frattempo, il regolamento CAM è attualmente oggetto di rilevanti revisioni, promosse dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionale dell'energia (di seguito: ACER) e dalle autorità nazionali di regolazione al fine di adeguarlo alle nuove esigenze del mercato; tra le principali modifiche in esame figura l'introduzione di un maggiore numero di aste di capacità, volta a rispondere alle esigenze di maggiore flessibilità espresse dagli utenti. Tuttavia, il relativo iter di approvazione, attualmente in sede di comitologia, non si concluderà prima del 5 febbraio 2026.

RITENUTO CHE:

- sussistano, con riferimento ai punti di Mazara del Vallo e Gela e per le ragioni di seguito chiarite, i presupposti sopra elencati – di cui alle lettere a), b), c) di cui al precedente gruppo di 'considerato' – per richiedere la deroga ai sensi dell'articolo 70 del regolamento UE 1789/2024, al fine di mantenere, in relazione a detti punti, l'attuale disciplina di conferimento della capacità esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo di tipo annuale, non solo attraverso le aste previste dal regolamento CAM, ma anche ad anno termico avviato secondo l'ordine temporale di richiesta (meccanismo *First Come First Served*);
- in primo luogo, in accordo con l'articolo 70, comma 3, lett. a), del regolamento 2024/1789, vi è l'impossibilità di attuazione efficace del regolamento CAM nei punti interessati, dovendo tenersi conto delle specificità regionali di tali punti che, come rilevato al primo gruppo di 'considerato': i) non sono collegati con mercati del gas liberalizzati come quelli europei; ii) i diritti di trasporto sui gasdotti a monte che interessano i suddetti punti sono in genere attribuiti per volumi e durate corrispondenti

- ai contratti di approvvigionamento sottostanti coi produttori esteri, e non attraverso meccanismi di allocazione delle capacità coerenti con il regolamento 2017/459; iii) trattasi di infrastrutture costituite da gasdotti di lunga distanza, direttamente collegati ai giacimenti di gas, che, tra l'altro, svolgono un ruolo significativo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Italia e quindi dell'UE;
- in secondo luogo, in accordo con la lett. b) del citato articolo 70, comma 3, l'Autorità ha già da tempo individuato le misure tecniche e regolatorie che tengono conto delle specificità evidenziate e che riducono gli ostacoli all'applicazione delle disposizioni del codice CAM: invero, come visto, l'Autorità, sin dal 2014, ha previsto l'applicazione della maggior parte delle norme del codice CAM anche a tali punti non interconnessi con Paesi europei, introducendo, con la deliberazione 324/2021/R/gas, un ulteriore meccanismo di assegnazione della capacità (in aggiunta a quello già previsto anche per tutti gli altri punti di interconnessione) che garantisce la flessibilità necessaria per l'acquisizione di capacità in entrata nel sistema nazionale da paesi che non seguono le logiche di mercato europee; per i punti di Mazara del Vallo e Gela, vi è, come rilevato, la possibilità per l'impresa maggiore di trasporto di conferire la capacità per il servizio di trasporto continuo di tipo annuale, ancora disponibile a valle delle relative aste, anche ad anno termico avviato secondo l'ordine temporale di richiesta (meccanismo *First Come First Served*); come detto, tale misura si rende, altresì, necessaria in ragione del fatto che le controparti commerciali a monte potrebbero non garantire la tempestiva conclusione dei contratti necessari per partecipare alle aste standard previste nel regolamento CAM;
 - inoltre, qualora l'Autorità non prorogasse il metodo addizionale di allocazione della capacità *First Come First Served*, come attualmente previsto, potrebbero venire a mancare volumi di importazioni di gas potenzialmente significativi, per la stessa sicurezza degli approvvigionamenti europei, in quanto gli importatori sarebbero costretti ad acquisire capacità su base infrannuale a costi maggiori;
 - non vi sono al momento elementi che inducano a ipotizzare un prossimo cambiamento dei presupposti che hanno indotto l'Autorità a definire l'attuale quadro regolatorio previsto dalla deliberazione 137/02 (come modificata dalle citate deliberazioni 137/2014/R/gas e 324/2021/R/gas) per i punti di Mazara del Vallo e Gela, rendendo necessario mantenere tali disposizioni;
 - infine, in accordo con quanto previsto dall'articolo 70, comma 3, lett. c), del regolamento 2024/1789, la deroga richiesta, limitata nel contenuto (essendo circoscritta ai soli suddetti punti) e nel tempo, posto che l'esigenza di mantenimento di tale deroga può essere rivalutata entro un termine massimo di cinque anni, anche alla luce dell'entrata in vigore della prevista revisione del regolamento CAM, non pregiudica il funzionamento del mercato interno del gas naturale né la sicurezza degli approvvigionamenti in quanto:
 - i) il meccanismo di assegnazione della capacità ulteriormente previsto per tali punti (ossia il meccanismo *First Come First Served* come sopra descritto) presenta tutti i vantaggi connessi alla flessibilità e tempestività del suo utilizzo, tenuto conto che la possibilità che la domanda di capacità superi la quota di capacità disponibile ai punti interessati è limitata dalla necessità dei soggetti

- importatori di disporre preventivamente di contratti conclusi con i fornitori e con i sistemi di trasporto a monte;
- ii) il conferimento di cui al precedente punto i), non rappresenta un ostacolo alla concorrenza e al funzionamento del mercato europeo del gas, ma al contrario, favorisce condizioni di economicità e di maggior sicurezza per le forniture di gas italiane ed europee;
 - iii) il ricorso a tale tipo di conferimento è residuale;
 - alla luce di quanto sopra, sia pertanto necessario richiedere alla Commissione europea una deroga all'applicazione dell'articolo 8, comma 1, del regolamento 2017/459, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento UE 1789/2024 per mantenere la possibilità (in relazione ai punti di Mazara del Vallo e Gela) di conferire la capacità esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo di tipo annuale non solo attraverso le aste previste dal regolamento CAM, ma anche ad anno termico avviato secondo l'ordine temporale di richiesta (meccanismo *First Come First Served*);
 - l'esigenza di mantenimento di tale deroga, come evidenziato, potrà essere rivalutata entro cinque anni, anche alla luce dell'entrata in vigore della prevista revisione del regolamento CAM

DELIBERA

1. di richiedere alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, del regolamento (UE) 2024/1789, per le ragioni esposte in motivazione, una deroga, per un periodo di cinque anni, all'applicazione dell'articolo 8, comma 1, del regolamento 2017/459 al fine di mantenere, per i punti di entrata di Mazara del Vallo e Gela, in aggiunta alle procedure d'asta previste dal medesimo regolamento, la possibilità di conferire la capacità esistente per il servizio di trasporto continuo di tipo annuale, che dovesse risultare disponibile in esito alle aste standard, secondo l'ordine temporale di richiesta, in linea con quanto previsto al comma 9bis.2 della deliberazione 137/02;
2. di rivalutare entro cinque anni la necessità di mantenere la deroga di cui al precedente punto previa consultazione pubblica;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea e ad ACER, affinché rappresenti a tutti gli effetti la richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 70, comma 3, del regolamento (UE) 2024/1789;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua